



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 21 maggio 2025 n.76**

*(Ratifica Decreto Delegato 14 marzo 2025 n.39)*

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 14 marzo 2025 n.39 – Disciplina per la cessione di bibite ovvero bevande alcoliche verso l'Italia con l'obbligo di addebito dell'IVA - promulgato:*

*Viste le disposizioni del Titolo II del Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147;*

*Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 3 marzo 2025 n.30;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta dell'11 marzo 2025;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 maggio 2025;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 14 maggio 2025;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 14 marzo 2025 n.39 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **DISCIPLINA PER LA CESSIONE DI BIBITE OVVERO BEVANDE ALCOLICHE VERSO L'ITALIA CON OBBLIGO DI ADDEBITO DELL'IVA**

### **Art. 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Gli operatori economici sammarinesi che cedono all'esportazione verso l'Italia bibite, comprese le acque minerali, ovvero bevande alcoliche ad operatori economici ovvero enti non commerciali muniti di partita IVA anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali, aventi sede, residenza o domicilio in Italia, devono effettuare le predette cessioni con le modalità previste dall'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.147 qualora gli operatori economici cedenti sammarinesi si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le cessioni superano l'ammontare di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) su base annua, al netto delle cessioni all'esportazione verso l'Italia dei medesimi beni, poste in essere con la modalità di addebito dell'IVA di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021 e l'operatore economico abbia alle proprie dipendenze meno di due lavoratori subordinati assunti a tempo pieno;
- b) le cessioni superano l'ammontare di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) su base annua, al netto delle cessioni all'esportazione verso l'Italia dei medesimi beni, poste in essere con la modalità di addebito dell'IVA di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021 e l'operatore economico ha alle proprie dipendenze almeno due e fino a quattro lavoratori

- subordinati assunti a tempo pieno;
- c) le cessioni superano l'ammontare di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) su base annua, al netto delle cessioni all'esportazione verso l'Italia dei medesimi beni, poste in essere con la modalità di addebito dell'IVA di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021 e l'operatore economico abbia alle proprie dipendenze almeno cinque lavoratori subordinati assunti a tempo pieno;
  - d) le cessioni verso un singolo operatore italiano, e solo nei confronti del medesimo, superano l'ammontare di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) su base annua, al netto delle cessioni all'esportazione verso l'Italia dei medesimi beni poste in essere con la modalità di addebito dell'IVA di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021.

### **Art. 2**

*(Modalità di calcolo delle condizioni per la cessione di bibite, comprese le acque minerali, ovvero bevande alcoliche con addebito dell'IVA)*

1. Le condizioni di cui all'articolo 1 sono calcolate sulla base dell'esercizio in corso ed esclusivamente sulle tipologie di beni di cui all'articolo 1.
2. Al verificarsi di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 1, qualora le cessioni dei beni di cui all'articolo 1 non siano fatturate separatamente da altre tipologie di beni, le fatture devono essere assoggettate per l'intero imponibile all'addebito dell'IVA con la modalità di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021.

### **Art. 3**

*(Visto di conformità delle cessioni poste in essere)*

1. L'operatore economico che cede i beni di cui all'articolo 1 deve incaricare, a proprie spese, un professionista individuato tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili della Repubblica di San Marino, al quale sono demandati i controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto delegato.
2. Il predetto professionista incaricato deve apporre il proprio visto di conformità sulle operazioni di cessione di cui all'articolo 1. Con l'apposizione del visto di conformità il professionista incaricato attesta e certifica la corrispondenza dei dati alle fatture di cessione, alle risultanze della documentazione e alle disposizioni del presente decreto delegato. I predetti controlli sono finalizzati sia ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, nonché delle soglie previste all'articolo 1, sia all'osservanza delle disposizioni del presente decreto delegato.
3. In presenza di collegio sindacale o sindaco unico, l'operatore economico può, con specifico mandato, incaricare per l'esecuzione dei controlli di cui ai commi 1 e 2, un membro del collegio sindacale ovvero il sindaco unico.
4. Il professionista incaricato dall'operatore economico ai sensi del comma 1 deve essere nominato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato ovvero nel caso di nuova autorizzazione ad operare entro quindici giorni dal rilascio della stessa.
5. L'incarico di cui al comma 1 deve essere comunicato all'UO Ufficio Tributario, in modalità telematica, entro i cinque giorni successivi al conferimento dello stesso.
6. Il visto di conformità deve essere effettuato in riferimento ad ogni bimestre e rilasciato entro il mese successivo, nonché essere trasmesso all'UO Ufficio Tributario in modalità telematica.
- 6 bis. Il professionista di cui al comma 1 non deve essere nominato qualora l'operatore economico, che cede i beni di cui all'articolo 1, ponga in essere cessioni complessive di qualsiasi tipologia di beni verso l'Italia, escluse le cessioni effettuate con le modalità previste all'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.147/2021, inferiori ai limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d).

#### **Art. 4**

*(Violazione delle disposizioni per la cessione di bibite, comprese le acque minerali, ovvero bevande alcoliche)*

1. La violazione delle disposizioni del presente decreto delegato comporta da parte dell'UO Ufficio Tributario la revoca ovvero il non riconoscimento del rimborso dell'imposta monofase sulle cessioni effettuate all'esportazione dei beni di cui all'articolo 1, limitatamente agli importi eccedenti i limiti fissati nel presente decreto delegato.
2. Nei casi di violazione del presente decreto delegato, ed a seguito di provvedimento di revoca ovvero non riconoscimento del rimborso dell'imposta monofase di cui al comma 1, l'UO Ufficio Tributario, in presenza di elementi o indicatori aziendali che determinano pericolo o fondato timore di non recuperare il credito tributario, può formulare istanza motivata agli appartenenti alle Forze di Polizia di procedere al sequestro conservativo di denaro o strumenti finanziari, beni o merci per equivalente nei confronti dell'operatore economico inadempiente, a garanzia e tutela del credito tributario.
3. Il Dirigente dell'UO Ufficio Tributario, entro settantadue ore dal ricevimento del provvedimento di sequestro, deposita presso la Cancelleria del Tribunale richiesta motivata di convalida della misura di cui al comma 2. Il Commissario della Legge deve pronunciarsi entro le successive novantasei ore. Tali termini sono stabiliti a pena di inefficacia del sequestro.
4. I provvedimenti, aventi ad oggetto il sequestro e la relativa convalida, sono impugnabili entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro notifica od esecuzione davanti al Giudice Amministrativo d'Appello nelle forme previste dagli articoli 29 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68. Il gravame non sospende l'esecuzione.
5. In caso di pagamento integrale dei crediti tributari da parte dell'operatore economico il denaro o strumenti finanziari, i beni o le merci, oggetto del sequestro conservativo, sono restituiti all'operatore economico entro novantasei ore dal pagamento dei tributi.

#### **Art. 5**

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano sulle fatture di cessioni poste in essere e di competenza a partire dall'esercizio 2025. Con apposita circolare dell'UO Ufficio Tributario possono essere disciplinate le specifiche modalità applicative.
2. Per i primi due bimestri 2025, il visto di conformità deve essere effettuato, rilasciato e trasmesso all'UO Ufficio Tributario entro il 30 giugno 2025.
3. È abrogato il Decreto Delegato 20 dicembre 2024 n.203. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 maggio 2025/1724 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Denise Bronzetti – Italo Righi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Andrea Belluzzi*